

RIPOBBLICATO
DAL 24/3/98
ALL'8/4/98

Comune di Torre Pellice
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE L'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Capo I *Norme generali*

- art. 1 Oggetto del regolamento.
- art. 2 Tipo delle armi in dotazione.

Capo II *Fornitura e conservazione delle armi e del munizionamento*

- art. 3 Acquisto delle armi e del munizionamento
- art. 4 Deposito delle armi - consegnatario
- art. 5 Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento
- art. 6 Registro di carico delle armi e delle munizioni
- art. 7 Consegna delle armi e del munizionamento
- art. 8 Doveri dell'assegnatario dell'arma
- art. 9 Controlli e sorveglianza
- art. 10 Doveri del Responsabile del servizio
- art. 11 Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Capo III *Termini e modalità del servizio prestato con armi*

- art. 12 Determinazione dei servizi da svolgersi con armi
- art. 13 Determinazione dei servizi svolti senza armi
- art. 14 Servizi prestati con arma
- art. 15 Modalità per l'assegnazione dell'arma
- art. 16 Prelevamento e versamento dell'arma
- art. 17 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- art. 18 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- art. 19 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- art. 20 Assegnazione dell'arma per difesa personale

Capo IV *Addestramento*

- art. 21 Addestramento
- art. 22 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Capo V *Disposizioni finali*

- art. 23 Pubblicità del regolamento
- art. 24 Comunicazione del regolamento
- art. 25 Leggi ed atti regolamentari
- art. 26 Entrata in vigore del presente regolamento

Capo I **Norme generali**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 2, comma 1)

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 4)

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza saranno dotati delle seguenti armi: pistola semiautomatica marca Beretta e **SMITH-WESSON** in calibro 7,65, 9x21 e 9x17.

Capo II

Fornitura e conservazione delle armi e del munizionamento

Articolo 3

Acquisto delle armi e del munizionamento

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, artt. 3 e 14, comma 5)

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, sarà disposto con deliberazione della Giunta Municipale.

Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal Responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Articolo 4

Deposito delle armi - Consegnatario

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 12 comma 4)

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo comune non è istituita l'armeria e, pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del servizio;
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 5, 7, 8 e 9;

- al Responsabile del servizio che dovrà ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza, l'assegnazione dell'arma sarà fatta in via continuativa.

L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o assessore delegato, al Responsabile del servizio di polizia municipale; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi per il tempo strettamente necessario e, sotto diretta responsabilità del responsabile del servizio di polizia municipale se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi e il munizionamento.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Articolo 5

Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento (Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 14)

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Responsabile del servizio di polizia municipale le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del servizio di polizia municipale, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte a gelo o particolari fonti di calore. Le munizioni in dotazione custodite negli armadi metallici in attesa di assegnazione sono sostituite ogni cinque anni. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le chiavi di accesso agli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal capo ufficio che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

Articolo 6

Registro di carico delle armi e delle munizioni (Regolamento approvato con D. M. 04.03.1987, n. 145, art. 14)

L'ufficio di polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal **Questore**. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine sono preventivamente vistate dal Responsabile del servizio di polizia municipale.

Il servizio è dotato altresì di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del servizio di polizia municipale, per :

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi

Articolo 7

Consegna delle armi e del munizionamento

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 6, comma 1)

Gli appartenenti alla polizia municipale aventi la qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi e il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente articolo 6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma e il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Articolo 8

Doveri dell'assegnatario dell'arma

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 11)

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma deve:

1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;*
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
3. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
4. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli 21 e 22.

Articolo 9

Controlli e sorveglianza

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 16)

Il Sindaco, l'assessore delegato, il Responsabile del servizio di polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche. L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente articolo 6.

Articolo 10

Doveri del Responsabile del servizio

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 17)

Il Responsabile del servizio cura con la massima diligenza:

1. la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
2. la effettuazione dei controlli;
3. la tenuta dei registri e della documentazione;
4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

Articolo 11
Denuncia di smarrimento o furto dell'arma
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, articolo 12, comma 4)

Dello smarrimento o del furto d'armi o parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco.

Capo III
Termini e modalità del servizio prestato con armi

Articolo 12
Determinazione dei servizi da svolgersi con armi
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, articolo 6)

Sono svolti con armi tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia municipale dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 13
Determinazione dei servizi svolti senza armi
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 6)

Sono svolti di norma senza armi i servizi di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale.

Articolo 14
Servizi prestati con arma
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 5)

Gli addetti alla polizia municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, tranne per i modelli con caricatore di tipo bifilare.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (articolo 4 legge 65/1986) viene prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art. 6, comma 2 del regolamento approvato con D.M. 145/1987) fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Il Responsabile del servizio di polizia municipale può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Articolo 15
Modalità per l'assegnazione dell'arma
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 6)

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualifica di agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Torino ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se.

Articolo 16
Prelevamento e versamento dell'arma
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 10)

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 15, nel registro di cui all'articolo 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della polizia municipale e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal Prefetto.

Per eventuali esigenze è autorizzato il temporaneo deposito delle armi assegnate in via continuativa nella cassaforte dell'ufficio senza effettuare le annotazioni di cui all'articolo 6.

Articolo 17
Servizi di collegamento e di rappresentanza
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 8)

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 18

*Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 9)*

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso, in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente articolo 17 e dal precedente comma il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Articolo 19

*Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 7)*

Gli addetti alla polizia municipale che collaborano con le forze di polizia dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 07.03.1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Articolo 20

*Assegnazione dell'arma per difesa personale
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 6)*

A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, l'arma potrà essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale.

Per difesa personale l'arma potrà essere assegnata a condizione:

1. che la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;
2. che l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale.

A norma del comma precedente, in particolare al punto 1., quando il Sindaco ne ritenga la necessità, autorizza uno o più addetti alla polizia municipale a richiedere il porto d'armi per difesa personale corredandone la documentazione con dichiarazione scritta dell'ente di appartenenza.

Capo IV **Addestramento**

Articolo 21 *Addestramento*

(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 18)

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il poligono situato nel comune di Pinerolo od altro convenzionato, abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

Oltre a quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Articolo 22 *Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno* *(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 19)*

Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore ai sensi della legge 18.06.1969, n. 323, ed ha una durata di sei anni.

A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento.

Capo V **Disposizioni finali**

Articolo 23 *Pubblicità del regolamento*

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 62, comma 6, del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 383, e dell'articolo 25 della legge 27.12.1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

Articolo 24
Comunicazione del regolamento
(Regolamento approvato con D.M. 04.03.1987, n. 145, art. 2, comma 2)

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'articolo 11 della legge 07.03.1986, n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 04.03.1987, n. 145.

Articolo 25
Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 07.03.1986, n. 65;
- alle leggi regionali sulla polizia locale;
- al T.U.L.C.P. vigente;
- al D.M. 04.03.1987, n. 145

Infine dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Articolo 26
Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del T.U. 03.03.1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.